

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

**OGGETTO: DITTA ECOAMBIENTE ITALIA S.R.L. - P.IVA 05989740823 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 15 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015, con la quale si invitano i dirigenti di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il *"Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31/07/2012 n. 81 con la quale è stato approvato il *"Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia"*;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle



garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il D.M 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR1) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.L gs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di "impianto mobile";
- VISTA l'istanza assunta al prot. n. 33772 del 04/09/2014 di questo Dipartimento, con la quale la Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. con sede legale in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di un impianto mobile per il trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituito dalla centralina di dosaggio e mix modello EURO 3MIX – MP MATRICOLA 12/14 e dalla coclea di riciclo modello EURO – WASH 10 matricola 08/14, con capacità di trattamento pari a 30.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 10.000 t/anno di rifiuti pericolosi;
- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa, costituita da:
- Relazione tecnica descrittiva;
  - Piano di gestione;
  - Relazione tecnica inerente i rischi presunti;
  - Elaborato 1: Particolari EURO 3 MIX – MP;
  - Elaborato 2: Particolari EURO – WASH 10;



- Elaborato 3: Piante e prospetti degli autoarticolati per il trasporto;
- Commessa n. 185 del 28/06/2014 riferita all'impianto EURO 3MIX – MP;
- Commessa n. 186 del 30/06/2014 riferita all'impianto di riciclaggio EURO – WASH 10;
- Certificato di conformità CE degli impianti (centralina di dosaggio e mix e coclea riciclo);

VISTE

le specifiche tecniche delle principali parti dell'impianto di seguito riportate comprensive dei seguenti accessori:

**TIPO IMPIANTO:**

**n. 1 Modello EURO 3 MIX/MP** con tramoggia pesa inerti e cemento. Struttura idonea di tipo mobile per zona sismica tipo 2 – Stoccaggio mc 50 a raso (mc 65 a colmo) – Scomparti da 3,2 m cad.

- vasche stoccaggio inerti: n. 3 scomparti (interasse mm3280x4280 cad.) con sovrasponde su tre lati da mm 800 complete di separatori;

- dosaggio inerti: n. 3 bocchette di dosaggio con n. 3 cilindri di apertura;

- dosaggio cemento;

- dosaggio acqua;

- vibratori di serie: n. 1 vibratore da kg 200 a piastra passante sulla bocchetta in corrispondenza del primo scomparto sabbia; n. 1 vibratore da kg 200 montato su piastra nella tramoggia pesa inerti in corrispondenza del primo scomparto sabbia; n. 1 vibratore da kg 100 montato nella tramoggia pesa cemento;

- nastro estrattore: portata 260 mc/h;

- quadro elettrico;

- impianto pneumatico;

**n. 1 Nastro caricatore** lunghezza 14.000 mm – Portata 260 mc/h con telo listato inclinazione 28°;

**n. 1 Copertura superiore** in lamiera zincata SP. 2 mm x nastro caricatore da 14 mt standard;

**n. 1 Copertura inferiore** completa di impianto di lavaggio e realizzata in lamiera zincata SP. 2 mm x nastro caricatore standard da 14 mt;

**n. 1 Mescolatore planetario MEP 750/500 TN** con n° 2 bracci di mescolazione, motore da 18,5 kW alimentato con nastro;

**n. 1 Struttura portante a traliccio** (H mt 5) per mescolatori planetari 750/500 e 1125/750;

**n. 1 Quadro di potenza e comando** da installare a bordo mescolatore (per mescolatore planetario P375/250, P565/375 e P750/500);

**n.1 Convogliatore calcestruzzo** idoneo per carico autobetoniera per mescolatori planetari da P375 a P1000;

**n. 1 BETONMATIC 3** – Display per indicazione peso di 4 bilance. Gestione fino a 300 formule e dei seguenti componenti: 6 inerti – 4 cementi – 2 acqua – 4 additivi – 3 sonde di rilevamento per umidità. Stampante;

**n. 1 Memorizzazione dati** di ciclo su memory card per BETONMATIC 3: scheda di espansione e relativo software per la gestione della memory card SD da 2 GB;

**n. 1 Gestione mixer x BETONMATIC 3:** scheda di espansione per gestione Mixer/skip/precarica inerti (anche posizionata in tramoggia pesatrice) per inerti, ulteriori 10 ingressi logici e uscite – gestione del tempo di miscelazione e scarico impostabili per ogni formula;

**n. 1 Sonda di umidità** telescopica resistiva per il rilevamento dell'umidità delle sabbie;

**n. 1 Gruppo di continuità** online durata a pieno/mezzo carico 7/18 min (stabilizza la corrente sia in fase di blackout sia in funzionamento normale);

**n. 1 Silos monolitico mc 42 Q.li 560** circa per zona sismica tipo 2;

**n. 1 Valvola di sicurezza** per controllo pressione silos;



- n. 1 **Scala alla marinara zincata** con gabbia salva corpo e piazzola di sosta intermedia per silos monolitico da mc 42 – h. 11,85 mt;
- n. 1 **Parapetto zincato** su tetto silos e relativa ringhiera;
- n. 1 **Indicatore di minimo livello** a paletta rotativa;
- n. 1 **Indicatore di massimo livello** a paletta rotativa installato su tetto silos;
- n. 1 **coclea tubolare** estraitrice ad alto rendimento per funzionamento discontinuo: diametro 193 mm, lunghezza mt 10 con spirale a passo variabile, riduttore coassiale e motore trifase 5,5 kW (7,5 Hp), portata 22 ton/h;
- n. 1 **Filtro SILOTOP da 24,5 mq** su sommità silos cemento;
- n. 1 **Cabina coibentata da mt 3**; finestre su 4 lati; coibentazione con sandwich 50 mm;

**n. 1 Impianto di riciclaggio EURO-WASH 10**, avente le seguenti caratteristiche:

- capacità smaltimento calcestruzzo: 11 mc/h;
  - capacità smaltimento malta: 4 mc/h;
  - diametro elica: 1.900 mm;
  - lunghezza: 5.200 mm;
  - altezza: 2.500 mm;
  - potenza: kw 7,5;
  - tensione: 400 V 50 Hz;
- La macchina è così composta: vasca di lavaggio a sezione conica realizzata in acciaio; la vasca è dotata di ingressi per il calcestruzzo e aperture per la tracimazione dell'acqua sporca. La parte superiore e quella inferiore della vasca sono completamente zincate a caldo;
- spirale di estrazione a passo variabile realizzata in acciaio sp. 10 mm: la spirale è supportata dal lato scarico da cuscinetto a rulli;
  - motorizzazione con riduttore epicicloidale largamente sovra-dimensionato, idoneo a supportare carichi gravosi: il riduttore è accoppiato a motore elettrico da 7,5 kw;
  - valvola a comando elettrico di alimentazione acqua pulita al circuito di controlavaggio;
- n. 1 **Tramoggia scarico**: lunghezza 4 mt, inclusa griglia antinfortunistica per impianto di riciclaggi EURO-WASH;
- n. 1 **Agitatore Eco 1.500**: motore da 5,5 kW , diametro eliche 1.500 mm;
- n. 1 **Supporto per agitatore ECO 1.500**, lunghezza 3.800 mm;
- n. 1 **Quadro comando** per impianto riciclaggio EURO-WASH, completo di supporto, pulsantiera esterna al quadro per avvio ciclo di lavaggio e controllo amperometrico per funzionamento separatore;
- n. 1 **Pompa sommersa** da vasca di stoccaggio acqua di riciclo a griffa di lavaggio autobetoniera, con girante a vortice in ghisa (portata 40mc/h, potenza 5,7 kW);
- n. 1 **Pompa sommersa** da vasca di stoccaggio acqua di riciclo alla centrale di betonaggio, con girante a vortice in ghisa (portata 40 mc/h, potenza 5,7 kW);

CONSIDERATO

che il processo di lavorazione dell'impianto è individuato dalle seguenti fasi:

- *Disgregazione del materiale;*
- *Miscelazione del materiale;*
- *Granulazione;*
- *Sezione di vibrovagliatura;*
- *Sistema di controllo e comando centralizzato;*
- *Processo fisico di lavaggio con impianto di riciclaggio EURO-WASH, dei materiali inerti (laddove necessario) e impianto di soil washing, costituito dalle seguenti fasi:*
  - *pretrattamento del terreno contaminato, per suddividere la granulometria;*
  - *lavaggio ad estrazione dei contaminanti che vengono rimossi dal terreno e trasferiti in una fase liquida/acquosa;*
  - *separazione delle fasi liquido estraente – terreno;*
  - *post – trattamento del terreno.*



- CONSIDERATO che la tecnologia oggetto del presente provvedimento consiste fundamentalmente nella miscelazione della matrice contaminata con reagenti, prevalentemente a base di leganti inorganici quali, ad esempio, il cemento, la calce e i silicati, ed organici, in grado di ridurre la mobilità e la solubilità degli inquinanti e di migliorare le caratteristiche fisico – meccaniche e di manipolazione dei materiali trattati;
- VISTA la commessa di acquisto n. 185 del 28/06/2014 dell'impianto EURO 3MIX – MP e la commessa di acquisto n. 186 del 30/06/2014 riferita all'impianto di riciclaggio EURO – WASH 10;
- CONSIDERATO che il trasporto dell'impianto avverrà per mezzo di autoarticolati;
- VISTA la nota prot. n. 20302 del 07/05/2015 con la quale questo Dipartimento trasmette alla Ditta la bozza del presente Decreto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la nota del 14/05/2015 [prot. Dip. n. 21503 del 15/05/2015] presentata dalla Ditta dopo aver preso visione della bozza di Decreto, con la quale rappresenta che *“accetta quanto contenuto nello schema proposto al fine del rilascio del provvedimento definitivo chiedendo contestualmente la variazione dei quantitativi richiesti precedentemente, come nel seguito indicato:*
- totale rifiuti tonn/anno 40.000 con trattamento giorno di 160 tonn. (senza distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi)”*;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 07/04/2015;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che le procedure del Protocollo di Legalità sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.S. n. 318 del 25/03/2015, rilasciato alla stessa Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l.;



- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- ATTESO** che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO** che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006, è autorizzato l'impianto mobile per il trattamento di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituito dalla centralina di dosaggio e mix modello EURO 3MIX – MP matricola 12/14 e dalla coclea di riciclo modello EURO – WASH 10 matricola 08/14, per le operazioni di recupero R5 e smaltimento D9 di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con capacità di trattamento pari a 40.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di titolarità della Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. con sede legale in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### ART. 2

La ditta potrà effettuare campagne rivolte al trattamento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi purché compatibili con la tecnologia impiantistica autorizzata, individuati dai seguenti codici C.E.R.:

CER	Denominazione
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti



03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione ( <i>green liquor</i> )
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07



10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17





10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13



19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05



20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 02	terra e roccia
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose



17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto [i]
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente [5] stabilizzati
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*	fase solida non vetrificata
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose



19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

## ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. la capacità di trattamento dei rifiuti è di 40.000 t/anno per una quantità max giornaliera di 160 t/g;
2. dalle operazioni di smaltimento D9 dei rifiuti dovranno risultare rifiuti da destinare a discarica per rifiuti non pericolosi nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/2010. Dalle operazioni di recupero dovranno risultare materiali impiegabili conformi alle specifiche tecniche previste, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
3. per quanto concerne le modalità per la verifica delle caratteristiche di stabilità e di non reattività dei rifiuti non pericolosi e pericolosi trattati, si dovrà utilizzare il test di lisciviazione secondo il metodo UNI CEN/TS 14997:2007, rispettando i limiti della tabella 5<sup>a</sup> del D.M. 27/09/2010, come proposto da ISPRA, giusta nota prot. 12527 del 13/04/2011 ed adottata da ARPA Veneto per un impianto analogo;
4. nel corso dell'attività di campagna le operazioni di stabilizzazione dovranno essere comunicate ad ARPA e Provincia competenti per territorio al fine di consentire agli stessi la programmazione per gli opportuni controlli sulla efficacia del trattamento;
5. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
6. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti recuperabili si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
7. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;



8. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
9. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
10. l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse;
11. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
12. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
13. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
14. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
15. la ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
16. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., purchè funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
17. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto, la ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
18. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
19. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
20. alla cessazione della campagna la ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Provincia Regionale competente per territorio.



## ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare/smaltire, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, e con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito, che indichi l'orario di esercizio;
9. titolo di disponibilità delle unità mobili autorizzate ed utilizzate nella campagna, con l'indicazione del n° di matricola o codice identificativo di ogni singola attrezzatura e delle specifiche tecniche, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente;
10. garanzie finanziarie (da trasmettere, in originale, solo all'Autorità Competente), aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
11. piano operativo di sicurezza:

## ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

## ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.



## ART. 7

Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza.

## ART. 8

La ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

## ART. 10

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza e le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

## ART. 11

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Provincia Regionale (oggi Libero consorzio) competente per territorio, all'ARPA - Struttura Territoriale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio 2 Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio 1 VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Provincia Regionale (oggi Libero Consorzio) e l'ARPA - ST competenti per territorio, effettueranno in occasione della comunicazione di campagna, l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, al fine delle verifiche analitiche sul materiale ottenuto dal ciclo di trattamento nel corso della campagna nonché della verifica del ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.





ART. 12

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione.

ART. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni.

ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza e alla Prefettura di Palermo.

**27 MAG 2015**

Palermo, li \_\_\_\_\_

**Il Dirigente della U.O.1**

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)

*M. Gabriella Corleo*



**Il Dirigente Responsabile**

Servizio 7 - Autorizzazioni


(Dott. Antonio Patella)

VISTO  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Domenico Armenio


*Mare Giuseppe R.R.*

# EURO 3 MIX/MP con Mescolatore P500


## Vista Frontale




## Vista in Pianta



## Vista Laterale del Gruppo Vasche



## Sezione lineare codlea



[N.B.] Il presente disegno è solo una rappresentazione dell'impianto costruttivo, e quindi non esente dalla parte progettuale e costruttiva, né rappresenta fedelmente o quanto effettivamente e praticamente in numero e modelli. Le ultimazioni, capacità e variazioni rappresentate sono approssimative e soggette a contratto di vendita.

Direzione Generale  
 EURO 3 MIX/MP

Direzione Generale di BERTONAGGIO  
 EURO 3 MIX/MP

201057/02

Formato A3 (596x273)

ECO AMBIENTE ITALIA  
 L'AMMINISTRATORE